

SCELTA SULLA DESTINAZIONE DEL TFR

Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 iscritti alla previdenza obbligatoria in data successiva al 28 aprile 1993

Tali lavoratori, che non versano ancora il TFR ad una forma pensionistica complementare, possono scegliere attraverso la compilazione del modulo TFR 2 - Sezione 1 di:

- destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta. In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento non potrà essere effettuato prima del 1° luglio 2007. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall'assunzione al momento della scelta di devoluzione a una forma pensionistica complementare è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.
- mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

Se entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando il modulo citato, si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, al termine dei sei mesi dalla data di assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 dipendenti, il TFR maturato nel semestre di scelta è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale; in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.
2. in assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS, denominata FONDINPS, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.

FONDINPS non va confuso con il Fondo per l'erogazione del TFR gestito dall'Inps, al quale affluisce a decorrere dal 1° gennaio 2007 il TFR dei lavoratori dipendenti da aziende con almeno di 50 dipendenti che hanno deciso di non destinare il TFR ad una forma di previdenza complementare. Tale ultimo fondo infatti funziona con le stesse regole previste dall'art.2120 cod. civ. per il TFR.

FONDINPS, invece, è una vera e propria forma pensionistica complementare cui affluisce il TFR di quei lavoratori che non hanno presentato al datore di lavoro alcuna dichiarazione in merito alla destinazione del TFR e che non hanno un fondo pensione negoziale di riferimento. Trenta giorni prima della scadenza del termine per effettuare la scelta, il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore che ancora non abbia presentato alcuna dichiarazione le necessarie informazioni sulla forma pensionistica collettiva alla quale sarà trasferito il TFR futuro in caso di silenzio del lavoratore.

Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2006 iscritti alla previdenza obbligatoria in data anteriore al 29 aprile 1993

Tali lavoratori dovranno compilare il **modulo TFR2 – Sez 2** nel caso in cui sia ad essi applicati accordi o contratti collettivi che prevedano la possibilità di conferire il TFR; **in caso contrario**, dovranno compilare la **sezione 3**.

Tali lavoratori possono scegliere di:

- **mantenere il TFR futuro presso il datore di lavoro**. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, l'intero TFR è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR al fondo verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modulo da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.
- **destinare il TFR futuro alla forma pensionistica complementare prescelta nella misura prevista dagli accordi o dai contratti collettivi (nel caso della sezione 2) o, laddove non vi sia tale previsione (nel caso della sezione 3), in misura non inferiore al 50%**. La quota residua del TFR rimarrà presso il datore di lavoro o qualora l'azienda occupi almeno 50 addetti, sarà trasferita dal datore di lavoro al Fondo Tesoreria, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Il versamento del TFR residuo al Fondo Tesoreria verrà effettuato dal datore di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della consegna del modello da parte del lavoratore e riguarderà anche le somme maturate dalla data di assunzione. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.
- **destinare il TFR futuro nella misura del 100% alla forma pensionistica complementare prescelta**. In tal caso, il relativo versamento alla forma da parte del datore di lavoro verrà effettuato a decorrere dal mese successivo a quello della scelta del lavoratore. In caso di lavoratori assunti nei primi sei mesi del 2007, il versamento non potrà essere effettuato prima del 1° luglio 2007. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR che matura dall'assunzione al momento della scelta di devoluzione a una forma pensionistica complementare è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ. Per il lavoratore il cui TFR sarà trasferito al Fondo Tesoreria, non vi è nessun cambiamento rispetto a quanto accadeva fino al 31.12.2006; l'interlocutore del lavoratore resterà, sempre e comunque, il datore di lavoro.

I lavoratori che aderiscono già a forme di previdenza complementare alle quali non versino alcuna quota di TFR, potranno utilizzare la sezione 2 e 3 del modulo TFR2, ma le opzioni a loro disposizione saranno ridotte. Essi potranno scegliere di lasciare tutto il TFR in azienda (prima opzione del modulo) o di versarlo integralmente al fondo pensione (terza opzione del modulo), e in quest'ultimo caso dovranno necessariamente indicare, nell'apposita sezione, il fondo pensione cui essi già aderiscono. Se entro sei mesi dalla data di assunzione, il lavoratore non esprime alcuna indicazione relativa alla destinazione del TFR utilizzando il modulo citato si realizzano gli effetti del tacito conferimento del TFR, e il silenzio del lavoratore viene interpretato come manifestazione tacita della volontà di aderire alla previdenza complementare. La legge prevede che in tale caso il datore di lavoro trasferisca, al termine dei sei mesi dalla data di assunzione, il TFR futuro alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, o ad altra forma collettiva individuata con un diverso accordo aziendale, se previsto. Tale diverso accordo deve essere notificato dal datore di lavoro al lavoratore in modo diretto e personale. Per i lavoratori di aziende con almeno 50 addetti, il TFR maturato nel semestre di scelta è trasferito dal datore di lavoro al Fondo per l'erogazione del TFR ai dipendenti del settore privato (Fondo tesoreria), gestito, per conto dello Stato, dall'INPS, che assicura le stesse prestazioni previste dall'art.2120 cod. civ.

Se esistono più forme pensionistiche collettive (es. fondo pensione nazionale di categoria e fondo pensione aziendale) cui il lavoratore ha facoltà di aderire, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro:

1. alla forma individuata con accordo aziendale;
2. in assenza di specifico accordo, alla forma alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda.

In assenza di una forma pensionistica collettiva individuabile sulla base dei criteri sopra elencati, il datore di lavoro trasferisce il TFR futuro ad **un'apposita forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS**, denominata **FONDINPS**, alla quale si applicano le stesse regole di funzionamento delle altre forme pensionistiche complementari.